

<b>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE GIUNTA REGIONE MARCHE 2021 – 2023 ANNO 2021</b>
--

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge**

Data di sottoscrizione	30/12/2021
Periodo temporale di vigenza	annualità 2021
Composizione della delegazione trattante: - delegazione di parte pubblica	Maria Di Bonaventura (presidente – Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali) Enrica Bonvecchi (componente - Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante) Mauro Terzoni (componente – Dirigente della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL CISL FPL UIL FPL CSA
Soggetti destinatari	Personale dipendente del comparto della Giunta regionale
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- Con decreto del dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali n. 488 del 13/07/2021 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale anno 2021; è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale – anno 2021; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche, con verbale del 22/12/2021, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale, con deliberazione n. 1653 del 28/12/2021, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; in data 30/12/2021 è stato sottoscritto il contratto definitivo.
- E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, comprensivo del Piano per l'organizzazione del lavoro agile (POLA) di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 01/02/2021, aggiornato con deliberazione n. 1257 del 25/10/2021.

- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 29/03/2021.
- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

## **2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)**

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale del non dirigente della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2021.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali), tenendo conto degli effetti determinati sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della Regione Marche:

- sia dalla legge n. 56/2014, meglio nota come legge Delrio, che ha trasferito alle regioni le funzioni non fondamentali delle province, poi attuata dalla legge regionale 13/2015, a decorrere dall'aprile 2016;
- sia dai commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, che ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con decorrenza 1° gennaio 2018.

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 21/01/2014, relative all'anno 2017, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- **articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale al personale dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio;
- **articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ..., con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014 (gestione separata dei fondi del salario accessorio per il personale della regione e per il personale trasferito dalle 5 province marchigiane), fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione,

calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- **articolo 67, commi 2 e 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, i quali prevedono gli incrementi di parte stabile e variabile del fondo per le risorse decentrate;
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, a norma dei quali l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti**, che enuncia il seguente principio di diritto: **“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”**;
- **articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135**, ai sensi del quale il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo *decreto n. 75 del 2017*, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019**, di attuazione dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017, concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, dal quale risulta in particolare che la Regione Marche rispetta i parametri a) e b) dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, potendo così agire ad incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, come previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205;
- **deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/05/2019**, concernente la nuova disciplina del processo di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale, alla luce del DPCM 8 marzo 2019;
- **articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34**, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- **decreto ministeriale 3 settembre 2019** il quale fa salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018.

- **articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**, ai sensi del quale le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- **articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178**, a norma del quale le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, è stato determinato l'importo unico consolidato corrispondente all'importo delle risorse stabili del Fondo del personale della Giunta regionale anno 2017, certificato dal Collegio dei revisori, incrementato dell'importo corrispondente alle risorse stabili dei Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017, al netto di quelle corrispondenti al personale successivamente transitato all'ANAS, sulla base dell'accordo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017.

Tale ammontare è stato decurtato della somma destinata alle posizioni organizzative, come determinata in sede di contrattazione integrativa in data 28/12/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera u), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018.

Le risorse stabili sono state incrementate secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettere a), b) e c), del contratto collettivo sopra citato, relativamente all'incremento di Euro 83,20 per il personale al 31/12/2015, al differenziale per le progressioni economiche e alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre che delle risorse di cui all'articolo 67, comma 1, lettera e), in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019, con riferimento al riallineamento del trattamento accessorio del personale trasferito ex legge n. 56/2014 e al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego. Le risorse per il personale dei Centri per l'impiego sono state ridotte in relazione alle quattro unità di personale trasferite presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, la parte variabile del Fondo è costituita dagli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (lettera e), dalla frazione di RIA non spesa del personale cessato nel 2020 (lettera d), dalle risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (articolo 67, comma 3, lettera a) – deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 02/09/2019) e al trattamento accessorio per il personale somministrato presso la Giunta regionale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 52, comma 5), al netto di quelle per il personale della Giunta regionale assegnato all'Assemblea legislativa delle Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis della legge regionale n. 14/2003 e dell'accordo sottoscritto in data 29/01/2019.

Rispetto all'importo determinato con il decreto n. 488/2021, le risorse variabili sono state incrementate ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e), del CCNL 2016/2018, come da verbale dell'incontro con le OOSS del 17/12/2021.

In mancanza di chiarimenti sull'applicazione della norma, non sono stati inseriti i maggiori risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto in conseguenza del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; la disposizione è infatti in contrasto con quanto riportato sia nell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, ai sensi del quale le minori spese di gestione vanno a compensare le minori entrate realizzate unitamente a ulteriori trasferimenti statali compensativi, sia nel comma 850 della medesima legge, dove sono previsti per le regioni tagli ai trasferimenti statali connessi ai risparmi derivanti dalla digitalizzazione e dal potenziamento del lavoro agile.

Nella parte variabile del fondo sono state previste risorse per servizi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera i), e comma 5, lettera b), del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; in particolare tali risorse sono relative a specifici progetti, nell'ambito di programmi comunitari, in relazione ai quali sono state effettuate assunzioni a tempo determinato, finanziate con fondi comunitari e statali, la cui quota comunitaria non rileva ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Sono escluse dal computo del limite, anche le assunzioni effettuate in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa

Le risorse variabili includono anche quelle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività (lettera c), oltre che quelle destinate al personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, assunto in deroga alle facoltà assunzionali ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, non rilevano ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Le risorse del Fondo sono state decurtate della quota eccedente quelle determinate per l'anno 2016, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, al netto delle somme escluse dal vincolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 12.575.659,15, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Nella destinazione delle risorse sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 68, comma 3, del contratto collettivo sopra citato.

Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova ancora applicazione il sistema di valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, allegata sub lett. B) al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 28/12/2012, come modificata dall'articolo 2 del medesimo contratto e dall'articolo 2, comma 3, del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 30/12/2015, nei termini modificati dal CDI sottoscritto in data 22/12/2020; sono previste risorse per la differenziazione del premio individuale prevista dall'articolo 69 del CCNL del 21/05/2018, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 69 e seguenti del Contratto decentrato del 28/12/2018, come modificate dal contratto dell'anno 2019.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2, lettera g), del CCNL del 21/05/2018, sono previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di attività determinati. Detti compensi sono correlati a:

- funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 5 agosto 2020);
- attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate, compresi quelli legati alle attività svolte da funzionari regionali presso le commissioni tributarie in relazione ai ricorsi avverso gli atti di accertamento di tributi regionali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexties, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 19 dicembre 2016);
- progetti finalizzati, svolti dal personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziati con le risorse previste dall'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37;
- incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- compensi derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge regionale 9 maggio 2019 n. 11 (procedimenti concernenti la VIA).

Le indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 2016 – 2018 e indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14/09/2000 sono erogate in ragione delle spettanze individuate da ogni dirigente nel limite delle risorse a tale fine destinate dal presente contratto. Al fine di garantire il rispetto degli importi definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, i fondi destinati alle diverse tipologie incentivanti disciplinate dal contratto decentrato vengono ripartiti per Servizi.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, confermato per l'anno 2021 in esame, è conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 01/02/2021, aggiornata con deliberazione n. 1257 del 25/10/2021, concernente il Piano della performance 2021 – 2023.

Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.

L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.

Il Piano si compone di tre parti; dopo una prima parte nella quale vengono presentate le funzioni, l'organizzazione amministrativa, le risorse umane e finanziarie a disposizione delle strutture della Giunta della Regione Marche, vengono introdotte, adeguatamente specificate, la performance organizzativa, più rivolta alla dimensione strategica e la performance individuale, rivolta al raggiungimento dei risultati degli obiettivi specifici.

## **RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**

## **1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è complessivamente pari a Euro 12.575.659,15, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

### **1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse decentrate di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL del 21/05/2018 sono complessivamente pari a Euro 11.109.038,96.

#### **- Risorse storiche consolidate**

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 10.201.969,90 e sono state ridotte di Euro 3.559.756,10, corrispondente al Fondo per le posizioni organizzative, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato sottoscritto in data 28/12/2018.

Le risorse stabili sono inoltre state decurtate della quota relativa al personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014 e successivamente transitato all'ANAS, sulla base dell'accordo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017 ed altresì analoga decurtazione è stata operata per il personale trasferito all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25/10/2016.

#### **- Incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 4.466.825,16, come di seguito specificato:

- |   |      |              |
|---|------|--------------|
| - importo di Euro 83,20 personale al 31/12/2015 (art. 67, comma 2, lett. a)   | Euro | 163.820,80   |
| - differenziale posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b)  | Euro | 144.531,79   |
| - RIA ed assegni ad personam cessati anni 2017, 2018, 2019 e 2020 (art. 67, comma 2, lett. c)   | Euro | 312.931,13   |
| - oneri personale trasferito con incremento dotazione organica (art. 67, comma 2, lett. e) e comma 5, lett. a), art 5 L.R. n. 39/2018) al netto delle risorse relative al personale di cui alla DGR n. 831/2017 | Euro | 3.845.541,44 |

### **1.2 – Sezione II – Risorse variabili**

Le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 1.920.783,76. Sono costituite dagli importi una tantum che derivano da:

- |   |      |            |
|---|------|------------|
| - risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (articolo 67, comma 3, lettera e)   | Euro | 243.269,80 |
| - frazione di RIA relativa alle mensilità residue del personale cessato anno 2020   | Euro | 14.755,24  |
| - risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (articolo 67, comma 3, lettera a) – deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 02/09/2019) | Euro | 3.000,00   |
| - risorse per il trattamento accessorio per il personale somministrato presso la Giunta regionale e presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 52, comma 5)       | Euro | 209.000,00 |

- risorse servizi aggiuntivi – programmi comunitari (articolo 67, comma 3, lettera c) Euro 149.546,00

Le risorse variabili sono state decurtate di Euro 20.000,00, relativamente al personale della Giunta regionale assegnato all'Assemblea legislativa delle Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e dell'accordo sottoscritto in data 29/01/2019.

Nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera c), sono previste le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività, per complessivi Euro 1.321.212,72.

In particolare, le relative voci di entrata del fondo si riferiscono alle disposizioni normative ed alle finalità di seguito specificate:

- articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per il trattamento accessorio spettante al personale assegnato, in deroga ai vincoli assunzionali, all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, oltre che per gli incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti impiegati presso l'USR;
- articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i compensi spettanti per le funzioni tecniche (deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 5 agosto 2020);
- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 9, per i compensi spettanti ai professionisti legali, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate (deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 19/12/2016 e deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR del 1 febbraio 2018);
- articolo 15, comma 2-sexties, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario, per compensi spettanti in caso di sentenze favorevoli con spese rimborsate;
- sponsorizzazioni e convenzioni con altri enti;
- compensi derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge regionale 9 maggio 2019 n. 11 (procedimenti concernenti la VIA).

Tali poste costituiscono delle mere "partite di giro" contabili, essendo lo stesso importo riportato nella parte dell'utilizzo del fondo, e corrispondono alle somme effettivamente accantonate nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale, specificatamente correlati all'esercizio delle relative funzioni. Eventuali economie non costituiscono risorse da poter reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

### **1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo**

Le risorse stabili del fondo per l'anno 2020 sono state decurtate di complessivi Euro 454.163,57, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, corrispondente all'importo eccedente il fondo dell'anno 2016 al netto delle risorse non soggette al vincolo.

### **1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1) pari ad Euro 11.109.038,96;
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 1.466.620,19;

- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 12.575.659,15.

## **1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di contratto integrativo del 30/12/2021, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Nell'utilizzo del Fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

Le risorse del fondo sono state incrementate di Euro 449.404,48, corrispondenti alle somme residue non utilizzate nell'anno precedente.

### **2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 6.328.032,92.

In particolare, le risorse stabili vengono impiegate per Euro 4.865.820,20 per finanziare istituti contrattuali con natura obbligatoria e a destinazione vincolata, quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità ex UOO e staff, oltre che la compartecipazione al recupero a seguito di verifica da parte del MEF a carico di dipendenti provenienti dalle province, come di seguito specificato:

- progressioni orizzontali	Euro 3.840.000,00
- indennità di comparto (esclusa quota 2002)	Euro 985.000,00
- indennità ex UOO-staff	Euro 12.400,000
- compartecipazione recupero verifica MEF dipendenti trasferiti dalla provincia	Euro 28.420,20

Con riferimento ai progetti finalizzati per il personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le relative risorse, pari a Euro 261.000,00 sono previste dall'articolo 9, comma 3-bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37.

Le risorse per i compensi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera g), del CCNL del 21/05/2018, sono pari a Euro 1.201.212,72, come di seguito specificato:

- incrementi dipendenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016	Euro 825.000,00
- compensi funzioni tecniche	Euro 209.737,72
- compensi professionisti legali sentenze favorevoli con spese a carico della controparte	Euro 60.000,00
- compensi professionisti legali sentenze favorevoli con compensazione di spese	Euro 103.675,00
- compensi processo tributario sentenze favorevoli con	

spese a carico della controparte Euro 2.800,00

## **2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 6.697.030,71 e sono destinate ai seguenti istituti contrattuali:

- performance organizzativa	Euro 1.955.000,00
- performance individuale	Euro 2.295.000,00
- differenziazione premio individuale	Euro 69.000,00
- indennità condizioni di lavoro	Euro 253.000,00
- indennità turno e reperibilità	Euro 269.000,00
- compensi specifiche responsabilità	Euro 1.210.000,00
- trattamento accessori personale somministrato	Euro 209.000,00
- progressioni economiche orizzontali anno 2021	Euro 320.628,71
- risorse destinate a eventuali compensazioni di istituti premiali risultati incapienti ed alla performance	Euro 116.402,00

## **2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 6.328.032,92;
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 6.697.030,71;
- Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 13.025.063,63.

## **2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.**

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 11.109.038,96, vengono impiegate per Euro 4.837.400,00 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto del 28/12/2012;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione prevede nuove progressioni orizzontali in percentuale non superiore al 50 per cento dei dipendenti di ciascuna categoria.

### **3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente**

Le risorse del Fondo 2021 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2020	Fondo 2021
Risorse fisse	8.091.140,46	11.074.858,02	11.109.038,96
Risorse variabili	191.376,64	770.300,27	1.920.783,76
Riduzione per supero vincolo fondo 2016	-4.903,80	- 415.922,77	- 454.163,57
<b>Totale Fondo</b>	<b>8.282.517,10</b>	<b>11.429.235,52</b>	<b>12.575.659,15</b>
Risorse non soggette al vincolo	-188.586,23	-3.335.304,65	-4.481.728,28
<b>Totale Fondo per vincolo</b>	<b>8.093.930,87</b>	<b>8.093.930,87</b>	<b>8.093.930,87</b>
Destinazioni non contrattate	5.237.224,70	5.315.355,20	6.328.032,92
Destinazioni contrattate	3.040.388,60	6.750.577,47	6.697.030,71
Destinazioni da regolare	-	-	-
<b>Totale destinazioni</b>	<b>8.277.613,30</b>	<b>12.065.932,67</b>	<b>13.025.063,63</b>

### **4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.**

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

#### **4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente sono risultate economie da riportare tra le risorse da utilizzare nel corrente anno pari a Euro 449.404,48, come sotto specificato:

	<b>FONDO 2020</b>	<b>TOTALE SPESA 2020</b>	<b>DIFFERENZA</b>
progressioni orizzontali	3.800.000,00		
progressioni orizzontali 2020	357.314,38	4.067.543,70	89.770,68
indennità di comparto	925.000,00	914.984,02	10.015,98
indennità ex UOO-staff	12.500,00	12.217,98	282,02
performance organizzativa	1.955.000,00	1.955.978,05	- 978,05
performance individuale	2.295.000,00	2.294.061,81	938,19
differenziazione premio individuale	69.000,00	68.480,70	519,30
indennità varie - turni	80.000,00	80.000,00	-
indennità varie - reperibilità	90.000,00	87.695,77	2.304,23
progetto reperibilità	94.000,00	-	94.000,00
ind. art.72 cc di - disagio	270.000,00	244.226,00	25.774,00
ind. art.72 cc di - maneggio valori	4.000,00	1.608,00	2.392,00
ind. art.73 cc di - cat D	955.000,00	786.696,43	168.303,57
ind. art.73 - accertamenti natura ispettiva	70.000,00	47.250,00	22.750,00
ind. art.73 - specifiche responsabilità cat B C e D	267.000,00	285.009,68	- 18.009,68
compartecipazione prov MC verifica MEF (maggior importo anni precedenti)	20.420,20	44.420,20	- 24.000,00
differenza	75.342,24	-	75.342,24
<b>RISPARMI PER FONDO 2021</b>	<b>11.319.156,62</b>	<b>10.844.661,18</b>	<b>449.404,48</b>

#### **4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Trattandosi di un fondo relativo all'anno 2021, sono già stati impegnati, liquidati e pagati complessivamente Euro 6.386.505,95, a valere sulle risorse stabili del fondo, con imputazione della spesa e dei relativi oneri riflessi a carico dei pertinenti capitoli del bilancio 2021/2023, annualità 2021.

Restano da liquidare Euro 6.189.153,20, oltre agli oneri riflessi pari a Euro 2.039.096,00, per un totale complessivo di Euro 8.228.249,20. Trattasi di salario accessorio relativo all'anno 2021, il cui pagamento viene effettuato nell'anno successivo (performance organizzativa e individuale, indennità condizioni di lavoro, compensi specifiche responsabilità, ecc...). Tale onere trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, a carico dei seguenti capitoli:

capitolo 2011010005	4.563.852,20
capitolo 2011010016	1.087.577,00
capitolo 2011010027	386.738,00
capitolo 2110210035	137.670,00
capitolo 2110210036	32.765,00
capitolo 2110210037	11.702,00
capitolo 2110210047	435.425,00
capitolo 2110210048	110.641,00
capitolo 2110210049	37.011,00
capitolo 2150110011	968.454,00
capitolo 2150110012	230.492,00
capitolo 2150110013	82.319,00
capitolo 2150110031	9.300,00
capitolo 2150110032	3.534,00
capitolo 2150110033	1.254,00
capitolo 2150110030	8.100,00
capitolo 2150110029	20.831,00
capitolo 2150110028	10.154,00
capitolo 2160310125	44.000,00
capitolo 2160310126	11.500,00
capitolo 2160310127	5.000,00
capitolo 2160310137	2.024,00
capitolo 2160310140	514,00
capitolo 2160310146	172,00
capitolo 2160310138	1.162,00
capitolo 2160310141	295,00
capitolo 2160310147	99,00
capitolo 2160310139	498,00
capitolo 2160310142	127,00
capitolo 2160310148	42,00
capitolo 2150410128	643,00
capitolo 2150410131	163,00
capitolo 2150410134	55,00
capitolo 2150410129	450,00
capitolo 2150410132	114,00
capitolo 2150410135	38,00
capitolo 2150410130	193,00
capitolo 2150410133	49,00
capitolo 2150410136	16,00
capitolo 2190210147	8.191,00
capitolo 2190210144	2.081,00
capitolo 2190210135	696,00
capitolo 2190210141	1.445,00
capitolo 2190210145	367,00
capitolo 2190210152	123,00

capitolo 2190210208	5.467,00
capitolo 2190210210	1.389,00
capitolo 2190210212	465,00
capitolo 2190210209	2.279,00
capitolo 2190210211	579,00
capitolo 2190210213	194,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.228.249,20</b>

Secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziare nell'esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all'esercizio successivo.

Ancona, lì 29 dicembre 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
*(Dott.ssa Maria Di Bonaventura)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2015 e che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*